



PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Per attività di Pubblico esercizio si intende la somministrazione e vendita di alimenti e bevande, non alcoliche e alcoliche di qualsiasi gradazione e per il loro consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico appositamente attrezzati.

L'attività è soggetta alla disciplina contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", nei regolamenti dei singoli Comuni, e nelle norme nazionali in materia di somministrazione.

La medesima disciplina è applicata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.

Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno inoltre la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, con materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;
- Per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, avere esercitato in proprio un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

REQUISITI OGGETTIVI

- Rispetto delle norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
- Rispetto delle norme in materia di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico;
- I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionali ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono possedere caratteristiche costruttive tali da rispettare i criteri di sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; questo requisito è richiesto ai fini dell'esercizio attività e quest'ultimo resta precluso in assenza di esso; non condiziona il rilascio dell'autorizzazione ed è possibile regolarizzare la posizione entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa;
- Obbligo di registrazione dell'attività: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio in ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina comunitaria sull'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale. L'operatore del settore deve inviare al SUAP del Comune competente una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa; il SUAP, verificata la completezza e la veridicità delle dichiarazioni, provvede all'inserimento dell'attività nell'anagrafe delle Registrazioni;
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, qualora non lo fosse, può iscriversi anche in un secondo tempo, ma entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della scia al comune territorialmente competente;
- Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di igiene alimenti e prodotti di origine animale.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.



NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **Legge 25 agosto 1991, n. 287** - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;
- **D.M. 17 dicembre 1992, n. 564** - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- **Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14** - Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- **Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 6 giugno 2018, n. 8667** - Approvazione modulo "Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14738/2013;